

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4571

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro delle finanze

(VISCO)

col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(AMATO)

col Ministro della pubblica istruzione

(BERLINGUER)

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(LETTA)

col Ministro per i beni e le attività culturali

(MELANDRI)

e col Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

(ZECCHINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 APRILE 2000

—————

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires il 6 aprile 1998

—————

INDICE

| | | |
|--------------------------------------|-------------|----|
| Relazione | <i>Pag.</i> | 3 |
| Relazione tecnico-normativa. | » | 6 |
| Relazione tecnica | » | 7 |
| Disegno di legge. | » | 16 |
| Testo dell'Accordo | » | 18 |

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo di collaborazione culturale con l'Argentina, firmato a Buenos Aires il 6 aprile 1998, sostituisce quello sottoscritto il 12 aprile del 1961. Il nuovo Accordo si propone di costituire uno strumento aggiornato ed efficace di collaborazione culturale tra Italia e Argentina.

Esso si inserisce in uno scenario di collaborazione tra l'Unione europea e i Paesi del Mercato comune del Sud (MERCOSUR), e di sempre maggior presenza dell'Italia nei Paesi dell'America latina. Tra questi l'Argentina riveste per il nostro Paese un'importanza particolare per la consistente presenza di popolazione di origine italiana. Ciò ha determinato una rilevante influenza della cultura italiana, nei suoi molteplici aspetti, nella storia di questo Paese e nella realtà attuale.

Questi profondi e peculiari legami storici e culturali rappresentano la base della collaborazione culturale tra i due Paesi e ne determinano l'estensione e l'importanza anche da un punto di vista finanziario.

L'Accordo individua i principi e i settori attraverso i quali dovrà operare la collaborazione culturale, indicando quelli prioritari quali: lo scambio di esperti, archivisti, bibliotecari e docenti, la concessione reciproca di borse di studio nonchè le iniziative per lo sviluppo della lingua italiana in Argentina, la cooperazione universitaria, nel settore del restauro e della formazione professionale.

L'articolo 1, dopo il preambolo, esplicita la volontà delle due Parti ad incrementare la cooperazione culturale ed educativa e la realizzazione di attività che favoriscano la conoscenza dei rispettivi patrimoni culturali.

L'articolo 2 si propone di promuovere lo scambio di artisti e di manifestazioni nei set-

tori della musica, danza, teatro, cinema, arti figurative, nonché di mostre rappresentative del patrimonio artistico e culturale dei due Paesi. Esso inoltre prevede la reciproca partecipazione a *festival*, rassegne cinematografiche e altre manifestazioni di rilievo dell'altro Paese.

L'articolo 3 intende favorire la conoscenza delle rispettive letterature attraverso la promozione dell'edizione, la coedizione e la traduzione delle principali opere letterarie di autori nazionali dell'altro Paese e l'invio, da parte di istituzioni pubbliche e private, di pubblicazioni alle biblioteche nazionali dell'altro Paese.

L'articolo 4 mira a favorire quelle iniziative che promuovono e sviluppano la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della propria lingua e letteratura anche mediante l'istituzione nel territorio dell'altro Paese di cattedre, centri linguistici, corsi e lettori.

L'articolo 5 promuove l'organizzazione e la produzione di iniziative culturali congiunte per la presentazione in Paesi terzi.

L'articolo 6 si propone di favorire la realizzazione di produzioni cinematografiche in regime di coproduzione e codistribuzione.

L'articolo 7 prevede contatti e collaborazione tra i rispettivi organismi radio-televisivi.

L'articolo 8 intende favorire la registrazione di opere musicali di autori originari di ambedue i Paesi così come la successiva edizione e diffusione.

Gli articoli 9 e 10 mirano a favorire la collaborazione in campo archeologico, attraverso scambi di informazioni e di esperienze, simposi, seminari, ricerche comuni e missioni archeologiche, nonchè in materia di ricerca storica.

Gli articoli 11 e 12 impegnano i due Paesi a collaborare per impedire e reprimere il traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, documenti e di tutti i beni soggetti a protezione in base alle legislazioni sulla proprietà intellettuale, nonché a proteggere nel proprio territorio i diritti di proprietà intellettuale delle opere dell'altro Paese.

L'articolo 13 prevede la realizzazione congiunta di specifici progetti di restauro di monumenti e di opere d'arte di alto valore per la storia dei due Paesi, nonché lo scambio di informazioni ed esperienze nel settore della protezione, conservazione, restauro e valorizzazione dei beni culturali.

L'articolo 14 impegna i due Paesi a favorire sul proprio territorio l'attività di istituzioni accademiche, scolastiche e culturali dell'altra Parte e a concedere a tali istituzioni e al relativo personale facilitazioni, nell'ambito delle specifiche norme in vigore nel Paese ospite, nonché a disciplinare lo *status* degli istituti di cultura attraverso un Accordo specifico.

L'articolo 15 riguarda la collaborazione tra archivi, biblioteche e musei dei due Paesi, attraverso lo scambio di esperti e di materiale.

L'articolo 16 è relativo alla cooperazione nella modernizzazione delle Amministrazioni dell'istruzione.

L'articolo 17 riguarda la collaborazione nel settore universitario nei suoi molteplici aspetti.

Prevede la collaborazione accademica tra i due Paesi attraverso l'intensificazione delle intese fra università, l'istituzione di dottorati e lo scambio di docenti e ricercatori; la realizzazione congiunta di programmi di ricerca, di congressi, seminari e altre attività accademiche, nonché la creazione di sedi di istituzioni universitarie di un Paese nell'altro.

La suddetta collaborazione sarà realizzata anche nel quadro delle rispettive partecipazioni ai processi di integrazione regionale

ed in particolare attraverso la partecipazione congiunta ai programmi dell'Unione europea.

L'articolo 18 riguarda le problematiche relative al riconoscimento dei titoli di studio.

Mentre prende atto della firma, a Bologna il 3 dicembre 1997, dell'Accordo sul riconoscimento dei titoli di studio a livello primario e secondario, prevede la possibilità di regolare, attraverso un Accordo specifico, i meccanismi di riconoscimento degli studi, diplomi, certificati e titoli universitari.

Impegna inoltre i due Paesi a riconoscere i titoli di studio rilasciati dagli enti scolastici e universitari legalmente riconosciuti da uno Stato e funzionanti nel territorio dell'altro, purché autorizzati e conformi con le norme del Paese ospitante, nonché gli studi parziali compiuti e i titoli accademici finali conseguiti nell'ambito di corsi universitari aventi piani di studio congiunti.

Prevede infine che i due Paesi favoriscano il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti nell'ambito di progetti congiunti realizzati nel quadro dei programmi comunitari europei.

L'articolo 19 riguarda la cooperazione in materia tecnologica e di formazione tecnico-professionale attraverso accordi specifici.

L'articolo 20 prevede l'offerta reciproca di borse di studio che costituiscono uno strumento essenziale per il conseguimento degli obiettivi della cooperazione culturale.

Gli articoli 21 e 22 concernono la cooperazione nel settore dell'istruzione, mediante l'organizzazione di corsi per la formazione delle risorse umane, lo scambio di docenti, ricercatori, esperti, di pubblicazioni, materiale didattico, e di attrezzature per la realizzazione di progetti specifici.

L'articolo 23 prevede la possibilità di richiedere congiuntamente la partecipazione di organizzazioni internazionali, quali l'UNESCO e l'Unione latina, all'attuazione di programmi o di progetti nei settori contemplati nell'Accordo.

L'articolo 24 stabilisce che ciascuna Parte favorirà, mediante facilitazioni amministrative e fiscali l'ingresso, la permanenza e l'uscita delle persone, delle attrezzature e di tutto il materiale culturale previsti nei progetti realizzati nell'ambito dell'Accordo.

L'articolo 25 prevede l'istituzione di una Commissione mista, da convocarsi attraverso i canali diplomatici alternativamente nelle rispettive capitali, che dovrà dare applicazione all'Accordo attraverso concreti Protocolli esecutivi pluriennali.

L'articolo 26 stabilisce che i mezzi finanziari necessari all'esecuzione dei Protocolli esecutivi, previsti dal presente Accordo, saranno fissati secondo le disposizioni della legislazione interna di ciascun Paese.

L'articolo 27 garantisce l'esenzione dalle imposte dirette erariali per suoli, edifici di proprietà dello Stato o delle istituzioni culturali di ciascuna delle Parti, nel territorio dell'altra, a condizione che gli immobili stessi siano adibiti da dette istituzioni alle finalità

del presente Accordo, nonché dalle tasse relative al trasferimento dei diritti di proprietà degli immobili a favore degli istituti culturali.

Vengono inoltre favorite reciprocamente le esenzioni dai diritti doganali per l'importazione di oggetti di arredamento, di materiale didattico, di studio o scientifico e di altro materiale richiesto per la costituzione e il funzionamento delle istituzioni culturali.

L'articolo 28 indica le modalità di notifica reciproca dell'espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'approvazione dell'Accordo che sostituisce l'Accordo culturale del 12 aprile 1961.

L'articolo 29 infine stabilisce la durata illimitata dell'Accordo, che potrà essere modificato per iscritto consensualmente, e le modalità di denuncia dello stesso.

Prevede inoltre, in caso di denuncia, modalità di salvaguardia sull'esecuzione dei programmi in corso, concordati durante il periodo di vigenza del presente Accordo.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

ASPETTI TECNICO-NORMATIVI IN SENSO STRETTO

La ratifica legislativa dell'Accordo in parola si è resa necessaria in base al disposto dell'articolo 80 della Costituzione, in quanto l'applicazione di detto Atto internazionale richiede oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 18 dell'Atto internazionale rinvia, per quanto attiene il riconoscimento dei titoli di studio, alle disposizioni di un «Accordo sul riconoscimento dei titoli e dei certificati di studio a livello elementare e medio o delle loro denominazioni corrispondenti», firmato a Bologna il 3 dicembre 1997 tra i due Paesi. Tale Accordo, già ratificato ai sensi della legge 7 giugno 1999, n. 210, è entrato in vigore il 28 dicembre 1999.

Per quanto attiene l'impatto normativo sulla legislazione vigente, si segnala che, come esplicitamente previsto dall'articolo 28, paragrafo 2, dell'Accordo, lo stesso, alla sua entrata in vigore, sostituirà il precedente Accordo di collaborazione culturale con l'Argentina del 12 aprile 1961, ratificato ai sensi della legge 6 febbraio 1963, n. 317, determinando, pertanto, l'abrogazione di detta legge.

ANALISI DELLA COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO CON L'ORDINAMENTO COMUNITARIO

Non si rilevano aspetti di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMMINISTRATIVO

Non si prevedono oneri organizzativi a carico delle pubbliche amministrazioni, né si prevede la creazione di nuove strutture amministrative. Per l'istituzione della Commissione mista, di cui all'articolo 25 dell'Accordo, incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale e di concretizzare programmi operativi pluriennali non è necessario il ricorso ad un atto amministrativo.

RELAZIONE TECNICA

L'attuazione dell'Accordo con l'Argentina in materia di collaborazione culturale comporta i seguenti oneri ai sottoindicati articoli:

ARTICOLO 1.

Per la realizzazione di attività che favoriscano la conoscenza del patrimonio culturale italiano in Argentina si prevedono le seguenti attività:

| | | |
|---|----|-------------|
| acquisto di 5 biblioteche-tipo a lire 4.000.000 cadauna | L. | 20.000.000 |
| acquisto e invio di materiale didattico librario e audiovisivo | » | 30.000.000 |
| | | <hr/> |
| TOTALE ONERE (Articolo 1) | L. | 50.000.000 |
| | | <hr/> <hr/> |

ARTICOLO 2, paragrafo 1:

Allo scopo di organizzare mostre di alto livello, rappresentanti del nostro patrimonio artistico e culturale e di promuovere lo scambio di artisti e di iniziative nei settori delle arti visive, della musica, della danza, del teatro e del cinema e la partecipazione a *festival* e rassegne, si prevedono le seguenti attività e i relativi oneri:

| | | |
|--|----|-------------|
| - organizzazione di 3 mostre di adeguato livello artistico per un costo stimato di lire 40.000.000 cadauna | L | 120.000.000 |
| - organizzazione di 1 convegno con 4 esperti (spese di viaggio, vitto e alloggio) | » | 15.000.000 |
| - organizzazione di 2 spettacoli teatrali con 10 persone ciascuno per un costo di lire 20.000.000 | » | 40.000.000 |
| - organizzazione di 1 rassegna cinematografica comprendente 8 pellicole (spese per trasporto, sottotitolatura, assicurazione, usura pellicole) . . | » | 15.000.000 |
| - organizzazione di 2 concerti o spettacoli di danza con gruppi comprendenti massimo 10 persone (spese di viaggio, vitto, alloggio e <i>ca- chet</i>) per lire 15.000.000 cadauno | » | 30.000.000 |
| | | <hr/> |
| TOTALE ONERE (Articolo 2, paragrafo 1) | L. | 220.000.000 |
| | | <hr/> <hr/> |

ARTICOLO 3:

Allo scopo di promuovere l'edizione, la coedizione e la traduzione delle principali opere letterarie degli autori dei due Paesi si prevede un contributo per 2 opere all'anno per lire 10.000.000 cadauna

L. 20.000.000

TOTALE ONERE (Articolo 3)

L. 20.000.000

ARTICOLO 4:

Al fine di incrementare le iniziative rivolte allo sviluppo della conoscenza della lingua e della cultura italiana in Argentina e della lingua argentina in Italia, si prevedono le seguenti iniziative le cui spese sono così quantificate:

- contributo per l'assunzione di 2 lettori di italiano a contratto per 1 anno

L. 26.800.000

- progetto pilota integrato per la formazione di docenti locali di lingua italiana e acquisto e invio di materiale bibliografico e audiovisivo per detta formazione:

gli oneri di detto progetto saranno ripartiti nel seguente modo:

- formazione di docenti

» 40.000.000

- invio materiale

» 20.000.000

- contributi per 7 istituzioni scolastiche italiane bilingui per lire 26.000.000 cadauna.

» 182.000.000

- apertura di sezioni italo-argentine con *curriculum* bilingue integrato presso scuole argentine; contributi per assunzione di 4 docenti locali per lire 15.000.000 all'anno cadauno

» 60.000.000

TOTALE ONERE (Articolo 4)

L. 328.800.000

ARTICOLI 9 E 13:

Allo scopo di contribuire alla conservazione dei patrimoni artistici dei due Paesi attraverso la realizzazione congiunta di specifici progetti di restauro di monumenti e di opere d'arte di alto valore per la storia dei due Paesi si prevedono le seguenti attività i cui oneri sono di seguito indicati:

realizzazione di un cantiere di formazione nel restauro in Argentina con:

| | | |
|--|----|-------------|
| 1 restauratore italiano per 3 mesi | L. | 37.400.000 |
| 1 aiuto restauratore per 3 mesi. | L. | 26.600.000 |
| acquisto materiali, attrezzature e loro trasporto. | » | 21.000.000 |
| | | <hr/> |
| TOTALE ONERE (Articolo 13) | L. | 85.000.000 |
| | | <hr/> <hr/> |

ARTICOLO 15:

Allo scopo di incoraggiare la collaborazione, attraverso lo scambio di esperti e materiale tra archivi, biblioteche e musei dei due Paesi sono previste le seguenti attività i cui oneri sono di seguito indicati:

Archivi:

| | | |
|--|----|------------|
| spese per invio materiale | L. | 6.000.000 |
| scambio di 2 archivisti per 10 giorni; vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente; spese di viaggio: biglietto aereo andata-ritorno Roma-Buenos Aires per 2 persone (lire 5.539.000 cadauno + lire 276.950 per ciascun biglietto, quale maggiorazione del 5 per cento) . | » | 11.631.900 |
| spese per ospitalità di 2 archivisti argentini x 10 giorni ciascuno x lire 180.000 al giorno | » | 3.600.000 |
| | | <hr/> |
| TOTALE | L. | 21.231.900 |

Biblioteche:

scambio di 2 bibliotecari per 15 giorni; vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente;

spese di viaggio: biglietto aereo andata-ritorno Roma-Buenos Aires per 2 persone (lire 5.539.000 cadauno + lire 276.950 per ciascun biglietto, quale maggiorazione del 5 per cento) .

L. 11.631.000

spese per ospitalità di 2 bibliotecari argentini x 15 giorni ciascuno x lire 180.000 al giorno. . .

» 5.400.000

TOTALE L. 17.031.000

Musei:

scambio di 2 esperti del settore museale per 15 giorni; vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente;

spese di viaggio: biglietto aereo andata-ritorno Roma-Buenos Aires per 2 persone (lire 5.539.000 cadauno + lire 276.950 per ciascun biglietto, quale maggiorazione del 5 per cento) .

L. 11.631.000

spese per ospitalità di 2 bibliotecari argentini x 15 giorni ciascuno x lire 180.000 al giorno. . .

» 5.400.000

TOTALE L. 17.031.000

TOTALE ONERE (Articolo 15) L. 55.293.900

ARTICOLO 17, paragrafi 1 e 2:

Allo scopo di migliorare la collaborazione accademica tra i due Paesi, attraverso l'intensificazione delle intese fra università, lo scambio di docenti e ricercatori e la creazione di sedi di istituzioni universitarie di un Paese nell'altro Paese, si prevedono le seguenti attività i cui oneri sono di seguito indicati.

Per gli scambi dei docenti e ricercatori suddetti vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative dei precedenti Accordi, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sottoindicate unità, la cui spesa è così suddivisa:

n. 10 docenti o ricercatori per un periodo di 14 giorni. Spesa per vitto e alloggio (lire 180.000 al giorno x 14 giorni x 10 persone)

TOTALE L. 25.200.000

Sempre in relazione ai suddetti scambi, si prevede che l'Italia possa inviare in Argentina 10 docenti e ricercatori. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così quantificati:

spesa per 10 biglietti aerei andata-ritorno Roma-Buenos Aires (lire 5.539.000 x 10 + lire 276.950 per ciascun biglietto, quale maggiorazione del 5 per cento)

TOTALE L. 58.159.500

Il suddetto onere saà a carico del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Per un ulteriore incremento della collaborazione tra istituzioni accademiche dei due Paesi si prevede di finanziare annualmente convenzioni interuniversitarie relative a programmi congiunti di ricerca, organizzazione congiunta di congressi e seminari, conferenze e altre attività accademiche, con la seguente spesa:

finanziamento di Convenzioni interuniversitarie

TOTALE L. 200.000.000

Il suddetto onere sarà a carico del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

TOTALE ONERE (Articolo 17, paragrafi 1 e 2) L. 283.359.500

ARTICOLO 18, paragrafo 2

Al fine di pervenire ad un accordo specifico sui meccanismi di riconoscimento degli studi, diplomi, certificazioni e titoli universitari, a fini accademici, si prevede l'invio annuo a Buenos Aires di due funzionari per sei giorni.

I relativi oneri sono di seguito indicati:

| | | |
|---|----|------------|
| spese di viaggio: 2 biglietti aerei andata-ritorno Roma-Buenos Aires (lire 5.539.000 x 2 = lire 11.078.000 + lire 276.950 per ciascun biglietto, quale maggiorazione del 5 per cento) | L. | 11.631.900 |
| spese di pernottamento (lire 200.000 al giorno x 2 persone x 6 giorni) | » | 2.400.000 |
| diaria giornaliera per ciascun funzionario dollari USA 138, al cambio di L. 1.800 = L. 248.400, cui si aggiungono lire 74.520, pari al 30 per cento, quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo viene ridotto di lire 82.800, corrispondente ad un terzo della diaria in quanto è previsto il rimborso delle spese di pernottamento, per un totale di lire 240.120 a cui bisogna aggiungere lire 74.000 per contributi assistenziali, previdenziali e IRPEF, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335 e 23 dicembre 1996, n. 662 = lire 314.120 al giorno x 2 persone x 6 giorni | » | 3.769.440 |
| TOTALE ONERE (Articolo 18, paragrafo 2) | L. | 17.801.340 |

ARTICOLO 19

Al fine di promuovere accordi e collaborazione nel settore della formazione professionale, in particolare nel settore industriale, turistico e artistico si prevedono le seguenti attività i cui oneri sono di seguito indicati.

Formazione tecnico professionale finalizzata al settore industriale, turistico, artistico e professionale; la spesa è così ripartita:

invio 2 docenti, preparazione del materiale e del programma per ogni corso in:

| | | |
|---|----|------------|
| - raccordo fra produzione industriale di utilizzatori finali; | L. | 50.000.000 |
|---|----|------------|

| | | |
|--|---|------------|
| - analisi della qualità dei processi produttivi, CAD-CAM; | » | 50.000.000 |
| - immagine filmica e televisiva, grafica, fotografia | » | 50.000.000 |
| - vendita nel settore turistico. | » | 50.000.000 |

Il suddetto onere sarà a carico del Ministero della pubblica istruzione

| | | |
|----------------------------|----|-------------|
| TOTALE ONERE (Articolo 19) | L. | 200.000.000 |
|----------------------------|----|-------------|

ARTICOLO 20:

Relativamente alla concessione di borse di studio a studenti argentini, si prevede che l'Italia possa assegnare ogni anno 12 borse di studio per un periodo di 10 mesi ciascuna; la relativa spesa è così quantificata:

| | | |
|--|----|-------------|
| borsellino mensile (lire 1.500.000 x 12 persone x 10 mesi) | L. | 180.000.000 |
| spese assicurative (lire 400.000 x 12 persone) . | » | 4.800.000 |
| spese di viaggio: biglietto aereo andata-ritorno Roma-Buenos Aires (lire 5.539.000 x 12 persone) | » | 66.468.000 |

| | | |
|----------------------------|----|-------------|
| TOTALE ONERE (articolo 20) | L. | 251.268.000 |
|----------------------------|----|-------------|

ARTICOLO 21

Al fine di migliorare l'organizzazione dei corsi di formazione delle risorse umane, si prevede l'invio in Argentina di sei esperti per cinque giorni.

La relativa spesa, a carico del Ministero della pubblica istruzione e, sulla base del precedente calcolo dell'articolo 18, paragrafo 2, viene così suddivisa:

diaria giornaliera:

| | | |
|---|----|-----------|
| (lire 314.120 x 6 persone x 5 giorni). | L. | 9.423.600 |
| pernottamento (lire 200.000 al giorno x 6 persone x 5 giorni) | » | 6.000.000 |

spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Buenos Aires (lire 5.539.000 x 6 persone = lire 33.234.000 + lire 1.661.700 quale maggiorazione del 5 per cento) » 34.895.700

TOTALE ONERE (articolo 21) L 50.319.300

ARTICOLO 25

Per l'esame dei programmi operativi viene costituita una Commissione mista, incaricata di redigere i Protocolli esecutivi, che si riunirà alternativamente in Italia e in Argentina. Nell'ipotesi dell'invio in missione di due funzionari per un periodo di sette giorni, la relativa spesa viene così quantificata:

spese di viaggio: biglietto aereo andata-ritorno Roma-Buenos Aires (lire 5.539.000 x 2 persone + lire 276.950 per ciascun biglietto, quale maggiorazione del 5 per cento) L. 11.631.900

spese di pernottamento (lire 200.000 al giorno x 2 persone x 7 giorni) » 2.800.000

diaria giornaliera per ciascun funzionario dollari USA 138, al cambio di lire 1.800 = lire 248.400, cui si aggiungono lire 74.520, pari al 30 per cento, quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo viene ridotto di lire 82.800, corrispondente ad un terzo della diaria in quanto è previsto il rimborso delle spese di pernottamento, per un totale di lire 240.120 a cui bisogna aggiungere lire 74.000 per contributi assistenziali, previdenziali e IRPEF, ai sensi delle leggi 2 agosto 1995, n. 335 e 23 dicembre 1996, n. 662 = lire 314.120 al giorno x 2 persone x 7 giorni » 4.397.680

TOTALE ONERE (Articolo 25) L. 18.829.580

Pertanto l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2000 e per ciascuno degli anni successivi, da iscrivere per lire 258.159.500 nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per lire 55.293.900 nello stato di previsione del Ministero dei beni e attività culturali, per lire 250.319.300 nello stato di previsione del bilancio del Ministero della pubblica istruzione e per lire 1.016.898.920 nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri è il seguente:

| Articolo | Anno 2000 | Anno 2001 | Anno 2002 |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Art. 1 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 |
| Art 2/1 | 220.000.000 | 220.000.000 | 220.000.000 |
| Art. 3 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| Art. 4 | 328.800.000 | 328.800.000 | 328.800.000 |
| Art. 9-13 | 85.000.000 | 85.000.000 | 85.000.000 |
| Art. 15 | 55.293.900 | 55.293.900 | 55.293.900 |
| Art. 17/1 e 2 | 283.359.500 | 283.359.500 | 283.359.500 |
| Art. 18/2 | 17.801.340 | 17.801.340 | 17.801.340 |
| Art. 19 | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 |
| Art. 20 | 251.268.000 | 251.268.000 | 251.268.000 |
| Art. 21 | 50.319.300 | 50.319.300 | 50.319.300 |
| Art. 25 | 18.829.580 | - | 18.829.580 |
| TOTALE . . . | <u>1.580.671.620</u> | <u>1.561.842.040</u> | <u>1.580.671.620</u> |

Si fa presente infine che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente allo scambio di esperti, archivisti, bibliotecari e docenti, alla concessione delle borse di studio, alle riunioni e loro durata, nonché alle iniziative per lo sviluppo della lingua italiana in Argentina, alla cooperazione universitaria, nel settore del restauro e della formazione professionale, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'emanazione dell'indicato provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires il 6 aprile 1998.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 28 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.581 milioni per l'anno 2000, in lire 1.562 milioni per l'anno 2001 ed in lire 1.581 milioni annue a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Argentina, nel prosieguo denominate "Le Parti":

desiderosi di rafforzare i legami di amicizia fra i due Stati e di promuovere la reciproca comprensione e conoscenza attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali e educative;

concordando sul fatto che l'origine italiana di una parte rilevante della popolazione argentina contribuisce al rafforzamento degli scambi culturali in tutti i settori della creatività artistica;

riconoscendo l'esistenza di un collegamento stabile fra un Paese di grande tradizione latino americana e un Paese europeo che custodisce, oltre ad una vasta eredità culturale, una parte cospicua del patrimonio artistico mondiale;

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Le Parti incrementeranno la cooperazione culturale e educativa e la realizzazione di attività che favoriscano la conoscenza dei rispettivi patrimoni culturali.

Art. 2

Le Parti promuoveranno lo scambio di artisti e di manifestazioni nei settori della musica, danza, teatro, cinema, arti figurative. Ugualmente si scambieranno periodicamente di mostre rappresentative del patrimonio artistico e culturale di ciascuno dei due Paesi, e promuoveranno la partecipazione a festival, rassegne cinematografiche e altre manifestazioni di rilievo rappresentative del patrimonio artistico e culturale di ciascuno dei due Paesi.

Ciascuna Parte favorirà la promozione e la divulgazione delle manifestazioni culturali della controparte nel proprio territorio, attraverso i mezzi di comunicazione disponibili.

Art. 3

Al fine di favorire la conoscenza delle rispettive letterature, ciascuna Parte promuoverà l'edizione, la coedizione e la traduzione delle principali opere letterarie di autori nazionali dell'altro Paese e stimolerà le istituzioni pubbliche e private, specialmente le associazioni di scrittori e artisti, nonché gli Enti promotori di pubblicazioni, affinché inviino le proprie pubblicazioni di qualunque tipo, alle biblioteche nazionali dell'altro Paese.

Art. 4

Le Parti si impegnano a favorire quelle iniziative che, nel rispetto della legislazione interna, promuovano e sviluppino la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della propria lingua e letteratura anche mediante l'istituzione nel territorio dell'altro Paese di cattedre, centri linguistici, corsi e lettori presso scuole, università e istituti di istruzione superiore.

Art. 5

Le Parti promuoveranno l'organizzazione e la produzione di iniziative culturali congiunte per la presentazione in Paesi terzi.

Art. 6

Le Parti favoriranno la realizzazione di produzioni cinematografiche in regime di coproduzione e codistribuzione nell'ambito della legislazione interna di ciascuna Parte e degli accordi bilaterali esistenti in materia.

Art. 7

Le Parti incoraggeranno i contatti e la collaborazione tra i rispettivi Organismi radio-televisivi.

Art. 8

Le Parti favoriranno la registrazione di opere musicali di autori originari di ambedue i Paesi, su qualsiasi supporto così come la successiva edizione e diffusione, fatto salvo quanto previsto dall'art.12.

Art. 9

Le Parti favoriranno la collaborazione in campo archeologico, attraverso scambi di informazioni e di esperienze, simposi, seminari e ricerche comuni, favorendo altresì l'attività delle missioni archeologiche di ciascuno Paese nel territorio dell'altro.

Art.10

Le Parti promuoveranno lo sviluppo delle iniziative e l'interscambio in materia di ricerca storica, di compilazione del materiale bibliografico e di informazione.

Art. 11

Le Parti, si impegnano a mantenere una stretta collaborazione al fine di impedire e reprimere il traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, documenti e altri oggetti di valore storico, beni soggetti a protezione secondo le rispettive legislazioni sulla proprietà intellettuale.

Art. 12

Le Parti si impegnano a proteggere nel proprio territorio i diritti di proprietà intellettuale delle opere dell'altro Paese, ai sensi delle convenzioni internazionali alle quali abbiano aderito, ovvero aderiranno in futuro e secondo le rispettive legislazioni interne attualmente in vigore.

Art. 13

Nell'intento di contribuire alla conservazione dei patrimoni artistici dei due Paesi, le Parti favoriranno la realizzazione congiunta di specifici progetti di restauro di monumenti e di opere d'arte di alto valore per la storia dei due Paesi nonché lo scambio di informazioni ed esperienze nel settore della protezione, conservazione, restauro e valorizzazione dei beni culturali.

Art. 14

Le Parti favoriranno sul proprio territorio, conformemente alle rispettive legislazioni interne, l'attività di Istituzioni accademiche, scolastiche e culturali dell'altra Parte.

Dette Istituzioni e il relativo personale usufruiranno di facilitazioni per il proprio funzionamento, purché previste da specifiche norme in vigore nel Paese in cui operano.

Le Parti disciplineranno lo status degli Istituti di Cultura attraverso un Accordo specifico.

L'Istituto Italiano di Cultura rappresenterà per la parte italiana la struttura operativa di cui si avvalgono l'Ambasciata d'Italia a Buenos Aires ed i Consolati dipendenti per la realizzazione delle attività di collaborazione culturale tra i due Paesi.

Art. 15

Le Parti incoraggeranno la collaborazione tra Archivi, Biblioteche e Musei dei due Paesi, attraverso lo scambio di esperti e di materiale.

Art. 16

Le Parti stimoleranno la cooperazione nella modernizzazione delle Amministrazioni dell'Istruzione.

Art. 17

Le Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione accademica tra i due Paesi attraverso l'intensificazione delle intese fra università, l'istituzione di dottorati e lo scambio di docenti e ricercatori.

Le due Parti favoriranno la realizzazione congiunta di programmi di ricerca nonché l'organizzazione di congressi, seminari, conferenze e altre attività accademiche con la partecipazione di specialisti dei due Stati, al fine di arricchire l'esperienza in tutti i campi della conoscenza.

Nel quadro delle rispettive partecipazioni ai processi di integrazione regionale, le Parti favoriranno la realizzazione di progetti di esecuzione congiunta e associata nei settori della cultura, dell'istruzione e della formazione al fine di promuovere attività accademiche comuni, mobilità di docenti, ricercatori e studenti.

Per realizzare la partecipazione congiunta ai programmi dell'Unione Europea, le Parti favoriranno, anche tramite i rispettivi Istituti di Cultura, la messa a punto dei progetti e la presentazione degli stessi alle istanze comunitarie.

Nel quadro delle disposizioni previste nell'art. 14 sarà favorita in particolare la creazione di sedi di istituzioni Universitarie di un Paese nell'altro Paese.

Art. 18

Il riconoscimento dei titoli di studio a livello primario e secondario è regolato attraverso l'Accordo tra i Governi della Repubblica Italiana e della Repubblica Argentina sul "Riconoscimento dei titoli di studio a livello primario e secondario e delle loro denominazioni corrispondenti", firmato a Bologna il 3.12.1997.

Le Parti esamineranno la possibilità di regolare, attraverso un Accordo specifico in materia, i meccanismi di riconoscimento degli studi, diplomi, certificati e titoli universitari, a fini accademici.

Le Parti si impegnano a riconoscere, a tutti gli effetti, i titoli di studio rilasciati dagli Enti scolastici e universitari legalmente riconosciuti da uno Stato e funzionanti nel territorio dell'altro, sempreché questi siano stati autorizzati al funzionamento in conformità con le norme di regolamento che ciascun Paese stabilisce agli effetti della realizzazione del presente Accordo e sempreché i programmi e i piani di studio siano compatibili con quelli vigenti nel Paese dove si richiede il riconoscimento.

Saranno particolarmente favorite le intese dirette tra Università dei due Paesi finalizzate all'istituzione di corsi universitari aventi piani di studio congiunti e che prevedano il reciproco riconoscimento degli studi parziali compiuti e dei titoli accademici finali.

Le Parti favoriranno infine il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti nell'ambito di progetti congiunti realizzati nel quadro dei programmi comunitari di cui all'art. 17.

Art. 19

La cooperazione in materia tecnologica e la formazione tecnico-professionale tra le Parti, si realizzerà con gli accordi che su questa materia specifica esse sottoscrivano.

Art. 20

Le Parti offriranno reciprocamente borse di studio a laureati dell'altro Paese, per studi e ricerche a livello postuniversitario.

Art. 21

Le Parti stimoleranno l'organizzazione di corsi per la formazione delle risorse umane, in particolare nelle aree incluse nel presente Accordo.

Le Parti promuoveranno lo scambio di docenti, ricercatori, esperti e altre personalità del settore educativo e della legislazione, di pubblicazioni, materiale didattico, specialmente nelle aree dell'Educazione Speciale e dell'Educazione Artistica e ogni altro tipo di documentazione relativa all'Educazione.

Art. 22

Le due Parti favoriranno l'invio di attrezzature e materiale per la realizzazione di progetti specifici nel quadro dell'intensificazione della collaborazione educativa, accademica e tra Amministrazioni.

Art. 23

Le Parti potranno, ove lo ritengano necessario, richiedere di comune accordo la partecipazione di Organizzazioni Internazionali, quali l'UNESCO e l'Unione Latina, all'attuazione di programmi o di progetti nei settori contemplati nel presente Accordo e negli accordi complementari da esso derivanti.

Art. 24

Ciascuna Parte favorirà, mediante facilitazioni amministrative e fiscali l'ingresso e la permanenza e l'uscita delle persone che partecipano a progetti realizzati nell'ambito del presente Accordo, conformemente alla legislazione sanitaria emigratoria e alla sicurezza interna del proprio Paese.

Per quanto riguarda le attrezzature e tutto il materiale culturale che possa contribuire all'efficace sviluppo delle iniziative previste nel presente Accordo, le Parti ne faciliteranno l'ingresso e l'uscita nel e dal proprio territorio, conformemente alle disposizioni di legge vigenti, e per il tempo necessario allo svolgimento di dette manifestazioni.

Art. 25

Per dare applicazione al presente Accordo, le Parti ~~sono~~ deciso di istituire una Commissione Mista, incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale e di concretizzare programmi esecutivi pluriennali.

La Commissione, che sarà convocata attraverso i canali diplomatici, si riunirà alternativamente nelle rispettive capitali.

Art. 26

I mezzi finanziari necessari all'esecuzione dei Programmi Culturali congiunti, previsti dal presente Accordo, saranno fissati secondo le disposizioni della legislazione interna di ciascun Paese.

Art. 27

I suoli, gli edifici o parte di edifici di proprietà dello Stato o delle istituzioni culturali di ciascuna delle Parti, sono esentati, nel territorio dell'altra, dalle imposte dirette erariali che colpiscono detti immobili e i loro redditi, a condizione che gli immobili stessi siano adibiti da dette istituzioni alle finalità del presente Accordo.

Alla stessa condizione è esente dalle imposte e tasse il trasferimento dei diritti di proprietà degli immobili a favore degli Istituti Culturali

Le Parti favoriranno inoltre reciprocamente le esenzioni dai diritti doganali per l'importazione di oggetti di arredamento, di materiale didattico, di studio o scientifico e di altro materiale richiesto per la costituzione e il funzionamento delle istituzioni culturali di cui all'art. 14, ivi compresi libri riviste, giornali, pubblicazioni periodiche, registrazioni, riproduzioni artistiche, dischi, CD ROM, cassette e video cassette, così come di altro materiale che contribuisca allo sviluppo delle attività previste nel presente Accordo, nella misura in cui non costituiscano oggetti di lusso. Per i film didattici, di informazione e di documentazione verrà agevolata l'importazione in franchigia con l'obbligo della riesportazione.

Art. 28

Il presente Accordo sarà soggetto a ratifica ed entrerà in vigore nella data in cui le Parti si scambieranno i rispettivi strumenti.

Il presente Accordo sostituisce l'Accordo culturale del 12 aprile 1961.


Art. 29

1. Il presente Accordo avrà durata illimitata e potrà essere modificato per iscritto per mutuo consenso.

2. Il presente Accordo potrà essere denunciato per iscritto da ognuna delle Parti in qualsiasi momento. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte contraente e non inciderà sull'esecuzione dei Programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza del presente Accordo, salvo che entrambe le Parti decidano diversamente.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Buenos Aires il sei aprile millenovecentonovantotto in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.


PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA


PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ARGENTINA